



**Politecnico
di Torino**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'individuazione di un Operatore Economico con cui concludere, ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – per ciascun lotto – un Accordo Quadro avente ad oggetto “Servizi di supporto specialistico finalizzati alla gestione, manutenzione e sviluppo di sistemi informatici del Politecnico di Torino”

LOTTO 1 - Servizi di supporto specialistico di analisi di processo e progettazione software per l'evoluzione del Sistema informatico della Didattica CIG: 9898392B79 CUI: S00518460019202300051

LOTTO 2 - Servizi di supporto specialistico di sviluppo software per l'evoluzione del Sistema informatico di Ateneo CIG: 9898412BFA CUI: S00518460019202300051

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giorgio Santiano
(F.to Giorgio Santiano)



Sommario

TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI	4
DEFINIZIONI	4
1. Oggetto dell'appalto	5
2. Ammontare dell'appalto.....	5
3. Durata dell'Accordo Quadro e Opzioni	6
4. Luogo di esecuzione	6
5. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.....	6
6. Responsabilità e obblighi assicurativi a carico dell'Affidatario.....	7
7. Subappalto	8
8. Verifica di conformità	8
9. Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro	8
10. Diffida ad adempiere e risoluzione dell'Accordo Quadro.....	8
11. Clausola risolutiva espressa	9
12. Recesso dal contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip e/o SCR- Piemonte.....	10
13. Esecuzione in danno	10
14. Disdetta del contratto da parte dell'Affidatario	11
15. Cessione del contratto e cessione dei crediti	11
16. Recesso	11
17. Prezzi e modalità di fatturazione	11
18. Anticipazione del prezzo.....	12
19. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
20. Ruolo e oneri del Politecnico di Torino.....	12
21. Ruolo e oneri dell'Affidatario.....	13
22. Controlli, Inadempienze e penalità	13
23. Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali.....	13
24. Spese e oneri fiscali.....	14
25. Foro competente	14



**Politecnico
di Torino**

26.	Responsabile Unico del Procedimento	14
27.	Norma generale	14
28.	Sede e reperibilità	15
29.	Rinvio.....	15
TITOLO II – ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE		16
30.	Condizioni minime di esecuzione del servizio	16
31.	Modifiche dei servizi e variazioni.....	16
32.	Sospensioni ed interruzioni dei servizi.....	16
33.	Continuità dei servizi.....	17
34.	Valutazione delle Risorse da parte dell'Amministrazione.....	17
35.	Sostituzione delle risorse.....	17
36.	Utilizzo di dotazione tecnologica della Stazione Appaltante	18
37.	Direttore dell'Esecuzione del Contratto	18
38.	Oneri per l'Affidatario nell'osservanza del contratto collettivo	18



TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato s'intende per:

- "Stazione appaltante" (di seguito denominata anche "Committente" o "Amministrazione"): il Politecnico di Torino che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'Operatore Economico cui affidare l'Accordo Quadro di ciascun lotto;
- "Contraente", "Affidatario", "Impresa" o "Esecutore": l'Operatore Economico cui è affidato l'Accordo Quadro in relazione al singolo lotto;
- "Accordo Quadro" (di seguito denominato anche "contratto normativo"): l'accordo concluso tra la Stazione appaltante e gli operatori economici aggiudicatari, al fine di stabilire le clausole generali dei singoli contratti attuativi che l'Ateneo si riserva di affidare alle Società Aggiudicatrici dei singoli lotti durante il periodo di validità dell'Accordo stesso;
- "Contratto attuativo": il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Affidatario di ciascun lotto, contenente l'indicazione, in termini quantitativi e qualitativi, delle prestazioni che l'Amministrazione - previa discrezionale ed insindacabile valutazione del proprio fabbisogno - affida alla Società, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo Quadro e negli atti da esso richiamati;
- "Atti di Gara": l'accezione con la quale si intendono congiuntamente il Bando di gara ("Bando"), il Disciplinare di gara ("Disciplinare") e il presente Capitolato Speciale d'Oneri ("Capitolato"), con tutti gli allegati e gli altri atti che ne costituiscono parte integrante, ivi compreso lo schema di Accordo Quadro, unitamente a ogni altro atto adottato dal Politecnico nel corso della Procedura.
- "Capitolato Speciale d'Oneri", "Specifiche Tecniche" (di seguito denominato anche "C.S.O"): il documento costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare, nel quale vengono precisate nel dettaglio, le modalità, i tempi ed i livelli di servizio che l'Operatore Economico affidatario dovrà garantire;
- "Offerta": l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'Operatore Economico affidatario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Politecnico di Torino;
- "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito anche "Codice"): il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;
- "Responsabile Unico del Procedimento" (di seguito anche "RUP"): il soggetto che svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento del servizio previsti dal D.lgs. 50/2016 e, in particolare, cura il corretto svolgimento del servizio e vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali;
- "Direttore dell'Esecuzione del Contratto" (di seguito anche "DEC"): il soggetto che ha il compito di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali;
- Direzione ISIAD - Infrastrutture Servizi Informatici e Amministrazione Digitale dell'Amministrazione del Politecnico di Torino: che ha la funzione di coordinare e fornire servizi informatici e telematici all'Ateneo;



- Direzione STUDI - Studenti, Didattica e Internazionalizzazione: costituisce il principale destinatario dei servizi del S.I. SID-PORTALE DELLA DIDATTICA e, in coordinamento con altre unità dell'Ateneo destinatarie dei servizi, ne fornisce i requisiti di gestione operativa e manutenzione evolutiva e partecipa alle fasi di analisi e test delle implementazioni;
- "S.I.": il sistema informatico;
- "SID - Portale della Didattica": il sistema Informatico per la gestione della Didattica ripartito nei due macro-domini:
 - "SID": il sistema Informatico per la Didattica;
 - "Portale della Didattica": il sistema integrato di Ateneo per la didattica;
 - "APPLY": il portale unico per l'iscrizione a tutti i livelli di corsi di studio.

1. Oggetto dell'appalto

Il Politecnico di Torino intende individuare, per ciascun lotto della procedura in oggetto, un operatore economico con cui concludere, ai sensi dell'art. 54, co. 3, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. un accordo quadro avente ad oggetto *"Servizi di supporto specialistico finalizzati alla gestione, manutenzione e sviluppo di sistemi informatici del Politecnico di Torino"*.

La procedura è suddivisa nei seguenti lotti funzionali:

- LOTTO 1 - Servizi di supporto specialistico di analisi di processo e progettazione software per l'evoluzione del Sistema informatico della Didattica CIG: 9898392B79 CUI: S00518460019202300051
- LOTTO 2 - Servizi di supporto specialistico di sviluppo software per l'evoluzione del Sistema informatico di Ateneo CIG: 9898412BFA CUI: S00518460019202300051

L'esecuzione delle prestazioni è soggetta al rispetto del Codice dei Contratti Pubblici e delle altre norme vigenti, nonché alla piena osservanza delle Clausole Contrattuali, con tutte le caratteristiche, le modalità, i tempi e i livelli ivi definiti.

Tutti sono elementi essenziali che, con la presentazione dell'Offerta e la successiva stipulazione contrattuale, sono accettati incondizionatamente dal Contraente.

2. Ammontare dell'appalto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii, e ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, il valore complessivo dell'affidamento (oltre IVA, comprensivo dell'opzione di rinnovo), è stato stimato in € 3.062.400,00.

L'importo posto a base di gara, massimo spendibile stimato per il periodo di durata contrattuale (biennale), è pari a € 1.531.200,00 (al netto dell'IVA e dell'opzione del rinnovo), così articolato:

Lotto 1: € 699.600,00

Lotto 2: € 831.600,00

La stima del massimo spendibile è stata effettuata in ragione della previsione del fabbisogno massimo presunto dei servizi ed è stata determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sulle necessità dei servizi, nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro; pertanto, detta stima non è in alcun modo impegnativa e vincolante per il Politecnico che non è quindi obbligato a richiedere l'esecuzione integrale delle prestazioni correlate all'importo massimo spendibile, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione.

L'importo complessivo minimo garantito nel biennio contrattuale è pari a € 862.400,00 (al netto di IVA e dell'opzione) ed è così ripartito:

Lotto 1: € 286.000,00



Lotto 2: € 576.400,00

In relazione agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso si evidenzia che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati rilevati i suddetti rischi.

I prezzi sono quelli risultanti dall'esito della gara. Nei prezzi espressi dall'Affidatario e nei corrispettivi corrisposti allo stesso s'intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l'utile dell'impresa e quant'altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte. Pertanto, nessun compenso potrà essere richiesto dall'Affidatario per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente specificati nel presente capitolato.

3. Durata dell'Accordo Quadro e Opzioni

La durata dell'Accordo quadro (esclusa l'opzione del rinnovo) è di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di effettivo inizio delle attività.

Il Politecnico si riserva la facoltà di procedere all'avvio anticipato dei servizi o parte di essi, immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva della procedura. In tal caso, l'Impresa Aggiudicataria si impegna ad avviare, nelle more del perfezionamento dell'Accordo Quadro - e senza oneri aggiuntivi - i servizi oggetto del presente Capitolato.

Verificata la qualità dei servizi offerti e accertate le ragioni di convenienza - l'Ateneo si riserva di procedere, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara al rinnovo dell'accordo quadro per ulteriori 2 (due) anni per un importo complessivo pari a € 1.531.200,00 (IVA esente), così articolato:

Lotto 1: € 699.600,00

Lotto 2: € 831.600,00.

4. Luogo di esecuzione

Tutte le attività relative ai servizi previsti dal presente C.S.O. devono svolgersi presso la sede principale del Politecnico di Torino, salvo diversa disposizione espressa contenuta nel Capitolato.

Eventuali eccezioni potranno essere concordate in fase di esecuzione.

5. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'affidatario è tenuto a prestare, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ovvero nella maggiore misura stabilita ai sensi del citato art. 103. La predetta garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione secondo le modalità previste dall'art. 93, c. 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o mediante fideiussione rilasciata da impresa bancaria o assicurativa in possesso dei requisiti di cui al c. 3 del citato art. 93. La garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;



- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

L'importo della predetta garanzia definitiva potrà essere ridotto in presenza delle condizioni indicate all'art. 93, c.7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura ivi prevista. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà presentare alla Stazione appaltante copia delle certificazioni ivi indicate, in corso di validità, ovvero produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne consentono la qualificazione quale microimpresa o PMI.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente paragrafo comporta la decadenza dall'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, la stessa dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta della Stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 103, c. 11, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante si riserva la facoltà di esonerare l'affidatario dalla prestazione della garanzia a fronte di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

6. Responsabilità e obblighi assicurativi a carico dell'Affidatario

L'Affidatario dichiara e garantisce che è in grado di fornire i servizi oggetto del presente affidamento e che gli stessi saranno effettuati a regola d'arte, conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi.

L'Affidatario è tenuto ad usare la massima diligenza nella realizzazione del servizio, in considerazione dell'importanza che questo riveste per il Politecnico di Torino. Nell'effettuazione del servizio, l'Affidatario deve ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ateneo o comunque da quest'ultimo detenuti o posseduti a diverso titolo.

L'Affidatario deve altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone presenti, a vario titolo (corpo docente, personale amministrativo, studenti, ospiti, ecc.), negli ambienti dell'Ateneo.

A tal fine, prima della stipula del contratto, l'impresa Affidataria deve consegnare al Politecnico una polizza di assicurazione che copra la responsabilità civile dell'impresa verso i terzi per tutte le attività relative al servizio appaltato con i seguenti massimali di garanzia:

- Euro 3.000.000,00 quale limite per sinistro.

In tale polizza il Politecnico di Torino non dovrà risultare espressamente escluso dal novero dei terzi.

Il Politecnico di Torino non potrà in alcun modo essere considerato depositario delle attrezzature e dei materiali in genere di proprietà dell'Affidatario che si trovino nei locali dell'Ateneo, per cui solo all'Affidatario spetterà la loro custodia e conservazione, restando così l'Ateneo sollevato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolve di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Copia delle polizze deve essere consegnata alla Stazione Appaltante prima della firma del contratto e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento del servizio, deve altresì



essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio.

7. Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, cui si rinvia.

Il Politecnico corrisponderà direttamente ai subappaltatori, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dal comma 13 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

8. Verifica di conformità

Il Responsabile Unico Del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed emette il certificato di regolare esecuzione se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque non oltre il novantesimo giorno dalla sua esecuzione, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di regolare esecuzione.

Nel caso di difformità delle prestazioni o parti di esse alle specifiche tecniche minime contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Politecnico potrà richiedere all'Affidatario di eliminare a proprie spese – entro il termine di 15 giorni - le difformità riscontrate, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Affidatario e la risoluzione del contratto.

9. Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

L'Affidatario è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in caso di emergenza dovrà intervenire, in coerenza con quanto previsto dal Piano di Emergenza del luogo di esecuzione, con personale appositamente formato in materia.

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nel D.lgs. 81/08, nell'appalto in oggetto non sussistono rischi da interferenze che richiedano misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'impresa, connesse ai rischi derivanti dalla propria attività. In ogni caso le Parti, per il tramite dei rispettivi servizi di prevenzione e protezione, attueranno azioni di coordinamento per la risoluzione di eventuali problematiche di sicurezza connesse con le prestazioni oggetto di affidamento.

Il Politecnico si fa carico di fornire all'Affidatario i Piani di Emergenza ed Evacuazione degli edifici ove si svolgono i servizi. L'aggiudicatario è tenuto ad applicare quanto previsto nei suddetti Piani ed a comunicare all'Ateneo eventuali motivi che non li rendessero applicabili.

L'Affidatario deve garantire, obbligatoriamente ed entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio, lo svolgimento dei corsi previsti ai punti d) ed e) del successivo Art. 38 – Servizi di base, presentando alla Stazione Appaltante l'elenco del proprio personale che ha sostenuto i corsi.

Durante lo svolgimento dei servizi il personale dovrà portare ben visibile una tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 81/2008.

10. Diffida ad adempiere e risoluzione dell'Accordo Quadro

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione



appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Nel caso di Inadempienze gravi o ripetute, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa Affidataria e l'applicazione delle penali già contestate.

In ogni caso, il Politecnico non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite esattamente.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell'Affidatario, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

11. Clausola risolutiva espressa

L'Accordo Quadro è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) situazione di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel presente capitolato e nell'offerta presentata in fase di gara;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e) subappalto non autorizzato della prestazione;
- f) cessione totale o parziale del contratto;
- g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario superi il 10% dell'importo contrattuale;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
- i) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione unilaterale dell'Appaltatore;
- j) DURC irregolare per due volte consecutive durante il periodo dell'esecuzione contrattuale
- k) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- l) qualora l'Appaltatore risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- m) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;



- n) In tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, c. 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- o) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
- p) in caso di mancata tempestiva stipulazione del contratto e in caso di tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico;
- q) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Fornitore, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 – ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di liquidazione giudiziale si applica la disciplina prevista dall'art. 48, c. 17 e 18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Affidatario, sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accettata dall'Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico la fornitura ove non sia stato possibile procedere all'affidamento ai sensi dell'articolo 110, c.1.

L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

12. Recesso dal contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip e/o SCR- Piemonte

Il Politecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del DL n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dall'Accordo Quadro, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

13. Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione



ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

14. Disdetta del contratto da parte dell'Affidatario

Qualora l'Affidatario intenda disdire l'Accordo Quadro prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altro Affidatario a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

15. Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

16. Recesso

Il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo, secondo quanto previsto dall'art. 109, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cui si rinvia.

17. Prezzi e modalità di fatturazione

Nei prezzi espressi dall'Impresa Affidataria e nei corrispettivi corrisposti alla stessa s'intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l'utile dell'impresa e quant'altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 113 bis, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Affidatario provvederà all'emissione della fattura a seguito della trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del certificato di pagamento conseguente alla positiva verifica di conformità della fornitura.

In base al combinato disposto dell'art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell'art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e dell'art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei confronti del Politecnico di Torino deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, se trattasi di operatore nazionale, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall'Agenzia delle Entrate e da SOGEI: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all'indirizzo internet www.fatturapa.gov.it.

Il Codice Identificativo Univoco dell'Ufficio attribuito all'Amministrazione centrale del Politecnico di Torino, indispensabile per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il predetto Sistema di Interscambio, è il seguente: **LDUOKT**.

Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia 23.01.2015: le fatture di cui al presente paragrafo dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione.



Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa.

In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l'art. 30, c. 5, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

18. Anticipazione del prezzo

Sul valore dei singoli contratti attuativi stipulati è ammessa l'anticipazione del prezzo nella misura del 20%, previa costituzione da parte dell'affidatario di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale, ai sensi dell'art. 35 co. 18 D.lgs. 50/2016.

19. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge e ss.mm.ii. In particolare, è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Affidatario è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

20. Ruolo e oneri del Politecnico di Torino

Il Politecnico di Torino esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei servizi per assicurare l'unitarietà e la qualità degli stessi di cui al presente capitolato d'oneri.

Il Politecnico di Torino svolgerà le funzioni di propria competenza in sinergia e collaborazione con il Coordinatore generale del servizio e gli operatori dell'Affidatario assegnati ai servizi ai fini di sviluppare un proficuo rapporto tra le parti.



Sono a carico del Politecnico:

- a) la messa a disposizione dei locali a titolo gratuito e degli arredi e attrezzature in essi collocati per l'erogazione dei servizi al pubblico;
- b) il servizio di pulizia e gli interventi di manutenzione degli spazi destinati ai servizi sono, così come utenze (energia elettrica, condizionamento, raffreddamento).

21. Ruolo e oneri dell'Affidatario

L'Affidatario è responsabile della custodia e del corretto utilizzo degli spazi ove si svolgeranno i servizi e di tutto quanto in esso contenuto, sia di sua proprietà che di proprietà del Politecnico di Torino. Il personale dell'Affidatario dovrà accedere alle strutture solo in orario di lavoro e per l'erogazione dei servizi al pubblico e dovrà garantire che non accedano alle strutture persone estranee e non aventi titolo, a eccezione degli incaricati del servizio di pulizia, della manutenzione e controllo del Politecnico di Torino.

Sono, invece, a totale carico dell'Affidatario le attrezzature, le strumentazioni e i materiali di vario genere necessari alla gestione e al coordinamento aziendale del personale come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cellulari, mezzi di trasporto, sistemi di rilevazione delle presenze del personale in servizio, cartellini di riconoscimento, etc.

L'Affidatario prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale comunica al Committente il nome del referente del contratto, detto Coordinatore, il quale deve essere fornito di requisiti di professionalità e di esperienza nello svolgimento di mansioni analoghe, dei necessari poteri, nonché della piena conoscenza dell'oggetto del Contratto e della relativa disciplina.

Il Coordinatore rappresenta ad ogni effetto L'Affidatario in tutte le attività attinenti all'esecuzione contrattuale, ivi compresi la supervisione e il coordinamento delle attività amministrative, la pianificazione e la gestione delle prestazioni contrattuali, la soluzione delle criticità, la risoluzione dei disservizi e la gestione dei reclami da parte del Committente, il monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio per tutto il periodo di efficacia contrattuale, l'implementazione di tutte le azioni necessarie a garantire l'esatta esecuzione delle prestazioni.

22. Controlli, Inadempienze e penalità

Il Committente ha diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione dei servizi e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione dei servizi, il Committente provvede a notificare all'Affidatario l'accertamento delle stesse e ad applicare le penali dettagliate nelle specifiche tecniche dei singoli lotti, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

23. Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non comunicarli a terzi non autorizzati e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri



dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei subappaltatori e dei relativi dipendenti, consulenti e collaboratori.

Committente e Affidatario si impegnano a rispettare le norme vigenti relative al trattamento dei dati personali e, in particolare, quelle contenute nel Regolamento (UE) 679/2016 e nel d.lgs. n. 196/03 ss.mm.ii., rinviando, ove necessario, alla sottoscrizione di appositi successivi atti che disciplinino le rispettive responsabilità.

Ai fini del presente articolo, Titolare del Trattamento dati personali è il Politecnico di Torino, con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, 10129 – Torino, nella persona del Rettore. Il dato di contatto del Titolare è: politecnicoditorino@pec.polito.it. Per ulteriori informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it. Il Responsabile della protezione dati ("DPO") del Politecnico di Torino, al quale gli interessati possono rivolgersi per questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti, è contattabile ai seguenti indirizzi: dpo@polito.it; PEC: dpo@pec.polito.it.

Il Politecnico in quanto "Titolare del trattamento", nominerà l'Affidatario "Responsabile del trattamento" (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 art. 28).

24. Spese e oneri fiscali

Tutte le spese per l'organizzazione e l'espletamento delle prestazioni sono a carico del Contraente, salvo diversa disposizione espressa del Capitolato.

Ad esso spettano altresì tutte le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto in caso d'uso.

Le relative spese dovranno essere corrisposte alla Stazione appaltante all'atto della stipulazione del contratto.

Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (Iva), regolata dalla legge.

Tutti gli importi citati nel Contratto, nel Capitolato e negli atti che ne costituiscono parte integrante s'intendono Iva esclusa, salvo diversa disposizione espressa.

25. Foro competente

Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto che non dovessero risolversi in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Torino, salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

26. Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del procedimento è individuato nell'Ing. Giorgio Santiano.

Il Responsabile del procedimento cura il corretto svolgimento del servizio e vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali.

Le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento nella fase di esecuzione contrattuale, i soggetti di cui egli si avvale in tale fase, nonché i relativi compiti, sono disciplinati dal Codice (artt. 101, 111).

27. Norma generale

L'Affidatario esegue le prestazioni con la migliore diligenza ed è responsabile della conformità delle stesse alle regole dell'arte e alle prescrizioni e direttive del Committente integrative delle disposizioni



di legge e di Contratto. Egli risponde inoltre dei beni avuti in consegna o in custodia e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività del Contraente non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, né ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro di quest'ultimo, eccedenti quelli strettamente connessi al tipo d'attività da prestare.

L'Affidatario è tenuto a osservare e far osservare ai propri dipendenti le Clausole Contrattuali, nonché le norme di legge e di regolamento, anche sopravvenute nel corso dell'esecuzione contrattuale, ivi comprese le norme regolamentari interne al Politecnico e all'azienda del Contraente medesimo.

L'Affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del Committente disponibile al seguente link: <https://www.polito.it/ateneo/chissiamo/statuto-e-regolamenti>

28. Sede e reperibilità

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro L'Affidatario è tenuto a mantenere informato il Committente circa il luogo in cui è la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa cui afferiscono le prestazioni oggetto dell'Accordo, comunicando e aggiornando tempestivamente gli indirizzi e i numeri utili.

29. Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato speciale si rimanda alle norme del codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.



TITOLO II – ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

30. Condizioni minime di esecuzione del servizio

Le indicazioni fornite nel presente capitolato devono intendersi quali requisiti minimi che l'offerta di ogni singolo concorrente deve soddisfare per essere considerata valida.

31. Modifiche dei servizi e variazioni

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Il Politecnico di Torino si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio oggetto del presente appalto, in base a proprie motivate esigenze funzionali, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'esecuzione di lavori di modifica o straordinaria manutenzione dei locali o degli impianti non rinviabili o altre motivate ragioni.

In tal caso, per tutto il periodo di sospensione del servizio, l'Affidatario non avrà nulla a pretendere.

L'interruzione dei servizi, secondo motivata decisione dell'Amministrazione, comporterà comunque il diritto dell'Affidatario ad ottenere il pagamento del corrispettivo per i servizi effettivamente resi fino al momento dell'interruzione.

32. Sospensioni ed interruzioni dei servizi

L'Affidatario non può sospendere i servizi in virtù di decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale, con conseguente diritto dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto per colpa. In tal caso, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalla sospensione delle prestazioni che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

Nel caso di sospensione del servizio, determinata da causa improvvisa di forza maggiore, in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta, dell'Affidatario, qualora detta sospensione sia comunicata e giustificata tempestivamente per iscritto al RUP, dando prova dell'impossibilità dell'esecuzione del servizio, non si procederà alla risoluzione contrattuale o all'applicazione di penali.



In ogni caso la Stazione Appaltante non sarà tenuta a pagare quanto corrisponde al valore del mancato servizio.

33. Continuità dei servizi

L'Affidatario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

Nulla è dovuto all'Affidatario in caso di mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi dei propri dipendenti o altre legittime cause di impedimento per forza maggiore. Le vertenze sindacali che coinvolgono l'Affidatario e i suoi dipendenti devono rispettare pienamente le leggi vigenti in materia.

È fatta salva l'applicazione delle eventuali penalità previste nel presente capitolato qualora ne ricorrano i presupposti.

34. Valutazione delle Risorse da parte dell'Amministrazione

L'Affidatario garantisce che tutte le risorse impiegate per l'erogazione dei servizi - sia in fase di presa in carico, sia durante la fornitura stessa in caso di integrazioni e/o sostituzioni - posseggano i requisiti dichiarati in sede di offerta (minimi e premiali).

Il Committente potrà procedere ad un colloquio conoscitivo per verificare la corrispondenza delle competenze dichiarate nel CV e il possesso delle certificazioni, laddove previste.

Per il personale ritenuto inadeguato, anche per comportamenti ritenuti non consoni all'ambiente di lavoro, l'Amministrazione contraente procederà alla richiesta formale di sostituzione che dovrà avvenire seguendo le modalità ed i tempi previsti nel successivo articolo.

35. Sostituzione delle risorse

Su richiesta del Committente

Il Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario la sostituzione di una o più risorse impiegate nell'esecuzione, qualora venissero riscontrate nell'attività gravi carenze o gravi ritardi nell'esecuzione tali da arrecare pregiudizio all'attività del Politecnico;

entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, l'Affidatario dovrà proporre una nuova risorsa mantenendo coerente il livello di qualità complessivo delle risorse coinvolte nell'erogazione dei servizi con quanto fornito in fase di gara.

Il Politecnico autorizzerà la sostituzione della risorsa solo se saranno rispettate le seguenti condizioni:

- a) la nuova risorsa possiede le caratteristiche professionali minime previste per lo specifico profilo richiesto (rispetto dei requisiti MINIMI);
- b) il punteggio complessivo conseguito dal team di risorse in fase di gara non venga ridotto per effetto della sostituzione.

Su richiesta dell'Affidatario

Per esigenze debitamente motivate, l'Affidatario potrà richiedere la sostituzione del personale già operativo presso il Committente o facente parte del Team presentato in fase di gara, purché tale esigenza sia comunicata al Politecnico con un anticipo di almeno 30 gg rispetto alla decorrenza desiderata.

La risorsa proposta in sostituzione dovrà essere in possesso delle competenze tecniche e delle esperienze professionali previste dal capitolato e nell'offerta per lo specifico profilo richiesto.



Il Politecnico autorizzerà la sostituzione della risorsa solo se saranno rispettate le seguenti condizioni:

- a) la nuova risorsa possiede le caratteristiche professionali minime previste per lo specifico profilo richiesto (rispetto dei requisiti MINIMI);
- b) il punteggio complessivo conseguito dal team di risorse proposte in fase di gara non venga ridotto per effetto della sostituzione.

Le sostituzioni dovranno avvenire nel rispetto della tempistica concordata garantendo continuità di servizio ed un adeguato passaggio di consegne, i cui oneri saranno totalmente a carico dell'Aggiudicatario stesso.

L'inosservanza dei termini previsti nei commi 1 e 3 comporterà l'applicazione delle penali indicate nelle specifiche tecniche per ciascun lotto.

Nel caso in cui l'Affidatario non sia in grado di procedere alla sostituzione delle risorse, il contratto sarà risolto di diritto.

Sostituzione temporanea delle risorse

Al fine di permettere all'Affidatario una adeguata gestione delle proprie risorse in termini di godimento di ferie o periodi di assenza (es. malattia), la sostituzione temporanea di risorse, fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi, potrà essere effettuata con personale che disponga almeno delle competenze ed esperienze professionali minime previste il profilo.

36. Utilizzo di dotazione tecnologica della Stazione Appaltante

Il personale dell'Affidatario è tenuto, nel caso di utilizzo della dotazione tecnologica dell'Ateneo, a:

- mantenere in stato ottimale di funzionamento e di ordine gli spazi, le macchine e le attrezzature affidategli per l'espletamento del servizio;
- utilizzare i locali, le macchine, le attrezzature, le linee telefoniche e di trasmissione dati esclusivamente per le attività oggetto del presente capitolato e secondo le modalità concordate con i Direttori dell'Esecuzione del Contratto.

In ogni caso il personale dell'Affidatario è tenuto a:

- non abbandonare materiali personali nei locali di svolgimento del servizio;
- impedire l'accesso ai locali a persone non autorizzate.

37. Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto, nominato per ciascun lotto, ha il compito di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali. I nominativi saranno comunicati all'Affidatario al momento della stipula del contratto.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Direttore dell'esecuzione provvederà a:

- controllare ed attestare la corrispondenza del numero e della qualifica delle persone impiegate dall'impresa per l'esecuzione dei servizi e la loro utilizzazione secondo criteri di efficienza ed efficacia;
- provvedere alla formale contestazione delle carenze riscontrate nell'esecuzione dei servizi, dei ritardi e delle altre eventuali inadempienze riscontrate.

38. Oneri per l'Affidatario nell'osservanza del contratto collettivo

Nell'esecuzione del contratto, l'Affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti l'appalto e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi stessi, e un trattamento



**Politecnico
di Torino**

economico complessivamente non inferiore a quello previsto nei citati contratti collettivi nazionali, qualunque sia il rapporto giuridico/contrattuale intercorrente tra Affidatario e lavoratore/prestatore.

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Affidatario è tenuto all'adeguamento delle condizioni retributive in base alle nuove determinazioni relative al costo del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Su richiesta del Politecnico di Torino, l'Affidatario deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei lavoratori impiegati nelle attività richieste.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, il Politecnico di Torino, previa comunicazione all'Affidatario delle inadempienze rilevate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate.

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Politecnico di Torino e gli operatori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Affidatario e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità e a totale rischio di quest'ultimo.

L'Affidatario è tenuto ad osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

La violazione di quanto previsto ai commi precedenti costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.